



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.PASCOLI" di VALLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO

con sedi staccate in Scampitella – Treviso - Vallesaccarda


Via S. Giorgio di Sopra – 83059 VALLATA (AV) - Tel./fax 0827/90038

e-mail: avic87400q@istruzione.it - Cod. Fisc. 90014680640 - C.MECC: AVIC87400Q

PEC: avic87400q@pec.istruzione.it - Web site: www.icpascolivallata.edu.it

Codice Univoco Ufficio: UFMSZT

Codice IPA: istsc_avic87400Q



Prot. n. 724 – V - 4

Vallata, 17 febbraio 2023

**Alle studentesse, agli studenti classi terze
Scuola Secondaria 1° grado
Ai docenti Scuola Secondaria 1° grado
Ai Responsabili di plesso Scuola Secondaria 1° grado
p.c. a tutto il personale ata
ATTI
ALBO
Sito web www.icpascolivallata.edu.it**

CIRCOLARE N. 107

(A.S. 2022-2023)

Oggetto: INFORMATIVA Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2022/2023: ammissioni – modalità di svolgimento – determinazione del voto finale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;

VISTA la Nota Informativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 4155 del 07/02/2023, recante: "Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione – Nota informativa";

COMUNICA

Le modalità di svolgimento dell'Esame di Stato per le studentesse e gli studenti delle classi terze Scuola Secondaria di 1° grado, come previsto dalla normativa in premessa, per l'anno scolastico 2022/2023. L'esame si svolgerà con le modalità precedenti alla fase di emergenza covid, in applicazione delle disposizioni normative di cui in premessa.

AMMISSIONI

Requisiti per l'ammissione:

- Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali deroghe deliberate dal Collegio Docenti;
- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Ai fini della validità dell'anno scolastico e dei criteri di deroga al limite delle assenze, si fa riferimento alla circolare del Dirigente Scolastico n. 62 del 12 novembre 2022, prot. n. 5095, pubblicata sul sito web dell'Istituzione Scolastica.

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, co. 5, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che recita: "Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno." (D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017, art. 6, c. 5).

Con il D.M. 742 del 3/10/17 (poi confermato con nota MIUR n. 1865 del 10/10/17) si precisa: “...In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti..., un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.”

La Nota Informativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 4155 del 07/02/2023 conferma: “In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi”.

Il Consiglio di classe, con adeguata motivazione, può deliberare la non ammissione all'Esame in caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

PROVE PREVISTE E ASPETTI GENERALI

L'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

1. Una prova scritta di italiano finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati;
2. Una prova scritta relativamente alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali;
3. Una prova scritta, articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per il francese e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per l'inglese, A1 per il francese);
4. Un colloquio, condotto collegialmente dalla sottocommissione, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017. Il colloquio valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. Per gli alunni dell'indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

L'Esame si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2023. Una proposta di calendario sarà pubblicato con circolare del Dirigente Scolastico entro fine maggio, ma sarà reso definitivo soltanto dopo l'insediamento della Commissione, unitamente agli elenchi nominativi dei candidati.

ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE

La Commissione definisce i criteri di valutazione della prova d'esame.

La Commissione, su proposta della sottocommissione, delibera la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. La votazione finale è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

L'Esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

Si allega la Nota informativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito, n. 4155 del 07/02/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Michele D'Ambrosio

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93*